

DGR 76 dd. 21.1.2005

VISTO l'articolo 13, comma 23, della legge regionale 15 maggio 2002, n.13, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002" che così recita: "Sono disciplinati con regolamento gli interventi a favore degli immigrati, di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, relativi a:

- a) promozione e finanziamento di progetti di sostegno scolastico;
- b) promozione e finanziamento di corsi di alfabetizzazione per adulti e minori;
- c) finanziamento di iniziative per una civile convivenza, campagne di informazione dirette agli immigrati e ai cittadini locali e corsi di educazione civica promossi da associazioni ed enti locali.";

VISTO il D. P. Reg. n. 0313/Pres. dd. 15 ottobre 2002 con il quale, per le finalità di cui alla lettera a) della disposizione summenzionata, si è provveduto ad approvare il "Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari";

RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche ed integrazioni a tale Regolamento, sia per adeguare la tipologia dei corsi attivabili alle effettive, attuali esigenze del settore, alla luce dell'esperienza applicativa finora maturata, sia per assicurare una maggiore razionalizzazione degli interventi e una più puntuale definizione degli aventi diritto;

VISTO il testo regolamentare a tale scopo predisposto dal Servizio per le politiche della pace, della solidarietà e dell'associazionismo;

Su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura, sport e pace

La Giunta Regionale, all'unanimità,

D E L I B E R A

- 1- Sono approvate le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari", emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.
- 2- Alla presente deliberazione sarà data esecuzione con decreto del Presidente della Regione.

Modifiche e integrazioni al "Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari", emanato con decreto del Presidente della Regione 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres.

Art. 1

(Integrazioni all'articolo 3 del D.P.Reg. n. 0313/2002)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 sono aggiunti i seguenti:

<< 2 bis Possono beneficiare degli interventi gli studenti extracomunitari che non ne abbiano mai usufruito in precedenza.

2 ter. Può essere concessa la deroga a quanto stabilito al comma 2 bis unicamente in presenza di motivate difficoltà e solo per un ulteriore anno scolastico.>>

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 4 del D.P.Reg. n. 0313/2002)

1. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

<<Art. 4

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Le istanze per la concessione del finanziamento, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Istituto scolastico, sono presentate alla Struttura stabile per gli immigrati entro il 31 marzo di ogni anno e sono redatte secondo lo schema di cui all'allegato A al presente Regolamento.>>

Art. 3

(Modifiche all'articolo 7 del D.P.Reg. n. 0313/2002)

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Regione n. 0313/2002 sono sostituiti dai seguenti:

<< 2. L'attività di sostegno si conclude entro l'anno scolastico di riferimento e la relativa rendicontazione deve pervenire alla Struttura stabile per gli immigrati entro sessanta giorni dalla data di conclusione dei corsi.

3. Possono essere accolte richieste di proroga del termine di presentazione della rendicontazione di cui al comma due, su istanza debitamente motivata a firma del legale rappresentate dell'Istituto.>>

Art. 4

(Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. n. 0313/2002)

1. Ai commi 1 e 3 dell'articolo 8 le parole <<il Servizio Autonomo per l'immigrazione>> sono sostituite dalle parole <<la Struttura stabile per gli immigrati>>

Art. 5

(Sostituzione della tabella B allegata al D.P.Reg. n. 0313/2002)

1. La tabella B allegata al Regolamento è sostituita dalla seguente:

Tabella B

Criteri per l'assegnazione del monte ore per corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari

Tipo di corsi da attivarsi	Numero massimo di ore concedibili a Istituti scolastici	rientranti nella fascia	Numero massimo di ore concedibili a Istituti scolastici	rientranti nella fascia

	dell'obbligo	dell'obbligo
TIPO A: corsi organizzati in favore di 1 studente che non abbia mai usufruito in precedenza di intervento	40	30
TIPO B: corsi organizzati in favore di 1 studente che abbia usufruito di medesimo intervento nell'anno scolastico precedente, qualora sussistano motivate difficoltà	30	25

Art. 6

(Norma transitoria)

1. Sono fatte salve le domande presentate dagli Istituti scolastici prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.